



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0017786/U Data: 13/11/2017 12:23
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VI, V e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Disposizioni regionali per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Istituzione del percorso di tutela delle vittime di violenza” Reg. Gen. 492

Ad iniziativa dei Consiglieri Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Michele Cammarano, Gennaro Saiello, Vincenzo Viglione, Tommaso Malerba e Maria Muscarà.
Depositata in data 9 novembre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

V e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

13 NOV. 2017

IL PRESIDENTE

RDA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

A.D. STJ:
9/11/14
A

CIMMrrr? A.
J.J.

Napoli, 08 novembre 2017

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

Prot. n. 472/2017

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge recante: "Disposizioni regionali per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Istituzione del percorso di tutela delle vittime di violenza."

La sottoscritta Valeria Ciarambino, Consigliere appartenente al Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti

Valeria Ciarambino

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0017494/1 Data: 09/11/2017 11:36
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 492

08/11/17
Valeria Ciarambino



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Proposta di Legge

"Disposizioni regionali per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Istituzione del percorso di tutela delle vittime di violenza."

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 492

A firma dei Consiglieri

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Michele Cammarano

Gennaro Saiello

Vincenzo Viglione

Tommaso Malerba

Maria Muscarà



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 492

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge intende strutturare un sistema regionale unitario di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

La necessità di tale intervento sorge dalla constatazione della carenza di coordinamento e condivisione tra i numerosi soggetti operanti sul territorio regionale e gli interventi puntuali realizzati, che seppur efficaci, vengono depotenziati per effetto della mancanza di una programmazione pluriennale unitaria e di una rete adeguata di sostegno e condivisione a livello regionale e territoriale.

E' opportuno definire un quadro normativo sufficientemente ampio, in grado di contenere i presupposti alla base delle azioni e degli interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni basate sul genere o sull'orientamento sessuale attuati in ambito regionale.

Fondamento delle misure contenute nella proposta di legge è il riconoscimento che ogni forma di violenza o minaccia di violenza, morale, psicologica, fisica, sessuale ed economica, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla dignità e all'integrità fisica e psichica e rappresenta un ostacolo al pieno godimento del diritto di cittadinanza, in sicurezza, libertà e giustizia. Esse rispondono a una visione del fenomeno della discriminazione e della violenza contro le persone, in particolare se perpetrata in ragione del loro orientamento sessuale e dell'identità di genere, come manifestazione di situazioni di disuguaglianza radicate nel pensiero prevalente che, attraverso discorsi e immagini stereotipate, propone modelli asimmetrici delle relazioni tra le persone.

In coerenza con tali principi, questa proposta di legge intende costituire una rete di coordinamento contro la violenza di genere e le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, tra tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel contrasto e nell'assistenza, prevedendo standard formativi uniformi e processi di informazione e formazione indirizzati al personale socio sanitario, alle forze dell'ordine, agli studenti, agli insegnanti, al personale scolastico, e agli operatori delle organizzazioni sociali che operano per il contrasto alla violenza di genere ai soggetti che operano nella comunicazione per lo sviluppo di una cultura del reciproco rispetto e di una cittadinanza consapevole. Inoltre, dispone misure di assistenza integrale alle vittime di violenza e di discriminazioni, che comprendono servizi di emergenza, accoglienza e supporto nel superamento delle situazioni di disagio e per il recupero dell'autonomia.

La proposta adotta un modello di organizzazione territoriale della rete regionale contro la violenza in cui assumono un ruolo centrale i tavoli di coordinamento d'ambito e le équipes multidisciplinari in sintonia con il disposto normativo di cui all'art. 1 commi 790 e 791 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) nell'ambito di un percorso organico e definito di tutela delle vittime di violenza.

Si introducono strumenti di confronto e coordinamento tra le realtà operanti nell'ambito o negli ambiti di riferimento, in funzione di una programmazione regionale unitaria degli interventi su base triennale.


Per quanto riguarda gli aspetti attinenti all'ambito sanitario viene istituito il Codice Rosa quale codice aggiuntivo, visibile al solo personale sanitario che sia affianca ai codici della triage esistenti al fine di garantire l'attivazione della équipe specializzata multidisciplinare operante presso il pronto soccorso e presso le strutture DEA di I e II livello.

I dati sulla violenza di genere contro le donne raccolti dall'Istat nel rapporto 2015 "Violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia" mostrano quanto la violenza contro le donne sia un fenomeno ancora ampio e diffuso.

Sono 6 milioni 788 mila le donne che hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subito stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri. Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3% e 31,5%). I partner attuali o ex commettono le violenze più gravi. Il 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o precedente. Gli autori di molestie sessuali sono invece degli sconosciuti nella maggior parte dei casi (76,8%). Il 10,6% delle donne ha subito violenze sessuali prima dei 16 anni. Considerando il totale delle violenze subite da donne con figli, aumenta la percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal 60,3% del dato del 2006 al 65,2% rilevato nel 2014).

Dal rapporto emergono segnali di miglioramento rispetto all'indagine precedente: negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal 13,3% all'11,3%, rispetto ai 5 anni precedenti il 2006. Ciò è frutto di una maggiore informazione, del lavoro sul campo, ma soprattutto di una migliore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e di un clima sociale di maggiore condanna della violenza. Tuttavia, occorre evidenziare come il miglioramento della situazione non intacca lo zoccolo duro della violenza, gli stupri e i tentati stupri (1,2% sia per il 2006 sia per il 2014). Le violenze sono più gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da partner) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 2014). Anche le violenze da parte dei non partner sono più gravi.

Con la scelta di assumere quali destinatari dell'intervento normativo tutte le vittime di violenza di genere e discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere si intende, altresì, colmare un vuoto derivante dalla mancata previsione di appositi programmi di ascolto, assistenza e accoglienza rivolti alle vittime di violenza e discriminazione di genere LGBT (acronimo per lesbiche, gay, bisessuali e transgender) per comprendere, prevenire e contrastare la violenza anche in ambiti in cui fino ad ora il problema è rimasto latente.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Tale settore della violenza di genere spesso ma non sempre collegato al fenomeno del bullismo, risulta purtroppo in aumento, secondo i dati diffusi Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Il sondaggio sugli LGBT Survey 2012, pubblicato nel 2013, indica che il 47% delle persone LGBT si è sentito discriminato o molestato. Tra esse le donne lesbiche (55%), i giovani (57%) e le persone LGBT più povere (52%) hanno rappresentato i gruppi più esposti alla discriminazione; il 26% è stato vittima di atti di violenza o di minacce a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere (35% tra i transgender); solo il 10% si sente sufficientemente sicuro di denunciare le discriminazioni alla polizia e solo il 22% denuncia la violenza o le molestie; il 32% è discriminato in termini di alloggio, istruzione o accesso all'assistenza sanitaria, ai beni o ai servizi e il 20% è discriminato in materia di occupazione o di condizioni di lavoro (29% tra i transgender). I risultati dell'indagine forniscono una testimonianza di come le persone LGBT siano spesso oggetto di violenza, molestie e discriminazioni in diversi settori della vita, inclusi l'occupazione, l'istruzione, la sanità, l'alloggio e altri servizi.

Secondo l'UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri occorre favorire in particolare a livello locale, l'emersione dei casi di discriminazione "che restano in gran parte nel sommerso perché le vittime hanno paura a denunciare chi li discrimina, li molesta o li violenta per via del proprio orientamento sessuale". A livello locale in molti comuni d'Italia si è dato avvio ad iniziative di ascolto e protezione in favore delle persone Lgbt.

La convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011" agli articoli 18 e 20 sollecita gli Stati ad adottare misure organizzative e legislative efficaci: Articolo 18 - "Le Parti adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione"; Articolo 20 - "Le Parti adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati".

In considerazione dei differenti aspetti del problema evidenziati, molte Regioni hanno adottato provvedimenti specifici ovvero approvato nuove leggi che tenessero adeguatamente conto dei mutamenti intercorsi per affrontare il tema della violenza in maniera integrata.

La legge si compone di 28 articoli, suddivisi in sette Capi.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

CAPO I

Principi generali

L'articolo 1 stabilisce principi e finalità della legge rivolta a contrastare ogni forma di discriminazione o violenza contro le persone in ragione della loro appartenenza di genere.

L'articolo 2 richiama le definizioni.

L'articolo 3 elenca le azioni regionali.

CAPO II

Organizzazione della rete regionale contro la violenza di genere

L'articolo 4 individua i soggetti che partecipano alla rete regionale contro la violenza di genere.

L'articolo 5 prevede la costituzione di un tavolo di coordinamento permanente regionale.

L'articolo 6 prevede la costituzione dei tavoli di coordinamento d'ambito volti ad ottimizzare i percorsi avviati a livello territoriale, in coerenza ed in funzione delle attività di programmazione regionale.

L'articolo 7 istituisce il percorso di tutela delle vittime di violenza e le équipes multidisciplinari.

L'articolo 8 individua la rete sanitaria contro la violenza.

L'articolo 9 introduce in tutte le strutture di pronto soccorso il c.d. codice Rosa, un codice visibile al solo personale sanitario che si affianca a quelli già esistenti nell'ambito delle attività di triage.

CAPO III

Strutture a sostegno della rete antiviolenza

L'articolo 10 riepiloga i requisiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio e detta disposizioni in merito alla revisione biennale del registro e le sanzioni conseguenti alla mancata ottemperanza alla norma.

L'articolo 11 detta disposizioni per la realizzazione di sportelli e rifugi Arcobaleno dedicati alle vittime di violenza Lgbt.

L'articolo 12 individua i percorsi per accoglienza sostegno e autonomia.

CAPO IV

Formazione e informazione

L'articolo 13 detta disposizioni in merito alla formazione delle operatrici e operatori e agli standard formativi.

L'articolo 14 individua le azioni di sensibilizzazione e prevenzione regionali

L'articolo 15 individua le azioni regionali nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo, carcerario e del tempo libero.

L'articolo 16 delinea un percorso da realizzare in collaborazione con il CORECOM per il contrasto alla discriminazione di genere nell'ambito dei mezzi di comunicazione.

L'articolo 17 intende garantire la più ampia attività di informazione alla cittadinanza circa le possibilità offerte dalla legge in materia di tutela e contrasto alla violenza di genere.

CAPO V



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Ulteriori ambiti di intervento

L'articolo 18 riguarda le ipotesi di violenza assistita.

L'articolo 19 gli interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù.

L'articolo 20 gli interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili.

L'articolo 21 gli interventi rivolti agli autori di violenza di genere.

CAPO VI

Programmazione interventi

L'articolo 22 prevede Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere"

L'articolo 23 istituisce il Fondo di solidarietà per le vittime di violenza di genere che dovrà sostituire il Fondo per il sostegno di cui alla D.G.R. n. 280 del 14/06/2016 istituzione del "Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza con riferimento ad interventi sanitari e socio-sanitari" i cui interventi sono al momento previsti solo per le donne e secondo criteri non completamente condivisibili.

CAPO VII

Disposizioni finali

L'articolo 24 stabilisce gli elementi da inserire nella relazione annuale da redigere in base alla prevista clausola valutativa.

L'articolo 25 rimanda ad un regolamento attuativo della Giunta le disposizioni di dettaglio da adottare sentiti i rappresentanti dei tavoli di coordinamento d'ambito e la commissione consiliare regionale competente


L'articolo 26 prevede la norma finanziaria.

L'articolo 27 dispone l'abrogazione delle leggi regionali attualmente vigenti le cui disposizioni risultano assorbite dal presente testo.

L'articolo 28 l'entrata in vigore.

Relazione finanziaria

All'attuazione delle disposizioni previste nella presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per le finalità di cui alla legge stessa. Per l'anno in corso il Fondo di solidarietà di cui all'art. 19 è pari ad Euro 150.000,00 alla cui copertura si provvede mediante prelevamento delle risorse dalla Missione 20, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale di previsione per l'anno 2017. A tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente nell'ambito della Missione 12, programma 7, titolo 1 del bilancio in cui confluiscono le suddette risorse attribuite al Fondo. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, concorrono con risorse già assegnate agli enti per la realizzazione degli interventi ricompresi nella presente legge. A decorrere dal successivo esercizio finanziario le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Campania riconosce che ogni forma di violenza o minaccia di violenza, condotta nei confronti di qualsiasi persona a motivo del suo orientamento sessuale o identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà di espressione e della sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica ed una limitazione del diritto alla piena cittadinanza e alla realizzazione di ciascun individuo in libertà e sicurezza.
2. Nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto regionale e delle normative europee, nazionali e regionali vigenti, in coerenza con le risoluzioni, i programmi e le raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i regolamenti, le direttive e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con la convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011" e con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 e 5bis del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito nella legge n. 119/2013), adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015, la Regione Campania:
 - a) promuove lo sviluppo della cultura del reciproco rispetto, della cittadinanza consapevole e valorizza le differenze di genere per il superamento di ogni discriminazione legata all'identità di genere o all'orientamento sessuale in funzione della prevenzione e del contrasto alla violenza nei differenti ambiti in cui si manifesta la personalità degli individui, con particolare attenzione all'ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo e ai nuovi ambiti della comunicazione digitale;
 - b) contrasta ogni forma di violenza fisica o psicologica, diretta o assistita, esercitata in ambito domestico, extra familiare, sociale e lavorativo, compresa la minaccia di mettere in atto tali azioni, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, la tratta e lo sfruttamento, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile ed ogni altra forma e grado di violenza in riferimento ai principi richiamati al comma 1, anche condotta attraverso i nuovi strumenti della




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- comunicazione digitale, indipendentemente dalla razza, dall'orientamento sessuale, politico e religioso delle vittime;
- c) sostiene e valorizza l'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile creando, per quanto di competenza, le condizioni per il raggiungimento della piena parità giuridica, sociale ed economica;
 - d) favorisce lo sviluppo di condizioni idonee a far emergere le situazioni di violenza sommersa;
 - e) promuove e sostiene la costituzione di una rete regionale contro la violenza di genere;
 - f) assicura misure ed azioni a protezione, sostegno e cura delle vittime di violenza di genere, diretta o assistita, e dei loro figli;
 - g) applica il principio della programmazione unitaria e pluriennale delle attività per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
 - h) assicura l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi di competenza regionale, senza discriminazione alcuna, compresa quella determinata dall'orientamento politico, religioso, sessuale o di genere.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) *violenza di genere*, ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, sociale, scolastico o lavorativo, in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà;
 - b) *identità di genere*, la percezione della propria identità sessuale, anche in contrasto con il proprio sesso;
 - c) *orientamento sessuale*, la caratteristica che contribuisce a formare l'identità sessuale, indica il genere e le caratteristiche sessuali oggetto di attrazione;
 - d) *violenza assistita*, l'esperienza, da parte dei minori, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica e sessuale, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.
 - e) *cultura del reciproco rispetto*: un processo continuo di apprendimento, di modifica e di sviluppo delle caratteristiche cognitive, relazionali, comunicative che accompagna l'individuo nel proprio percorso di crescita nell'arco di tutta l'esistenza, finalizzato all'acquisizione di atteggiamenti



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

mentali e comportamentali consapevoli e responsabili, in armonia con gli principi fondamentali trasversali del rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente.

Art. 3

(Azioni regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania, nell'ambito delle attività di programmazione sociale e sanitaria, in collaborazione con gli ambiti territoriali di cui alla L.R. 23 ottobre 2007, n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328", la Città Metropolitana e le Province quali enti di area vasta, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere:
 - a) adotta ogni atto necessario alla costituzione e implementazione della "Rete regionale contro la violenza di genere", predisponendo un schema generale di protocollo d'intesa inter-istituzionale;
 - b) definisce l'iter per l'attuazione del percorso di protezione denominato "Percorso di tutela delle vittime di violenza" e la costituzione delle équipes multidisciplinari all'interno delle strutture ospedaliere di pronto soccorso e presso i DEA di I e II livello;
 - c) istituisce il "codice rosa" quale codice aggiuntivo di accesso al triage di pronto soccorso, visibile ai soli operatori sanitari;
 - d) adotta il "Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere", da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
 - e) sostiene e potenzia le strutture e i servizi di presa in carico, accoglienza e reinserimento psicologico, sociale e lavorativo dei soggetti vittime di violenza fisica o psicologica e di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e gli interventi a sostegno dei figli delle vittime di violenza;
 - f) favorisce e sostiene la realizzazione degli sportelli d'ascolto e dei rifugi arcobaleno per le persone Lgbt vittime di discriminazioni e violenza di genere;
 - g) promuove interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica delle vittime di violenza, ai fini dell'inserimento o reinserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali e contributi per la formazione professionale;
 - h) promuove percorsi specifici per assicurare ai figli delle vittime di violenza un adeguato sostegno psicologico, il diritto allo studio e alla formazione, anche attraverso l'erogazione di contributi economici, nonché azioni per agevolare il loro inserimento nel mondo lavorativo;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- i) istituisce presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento permanente regionale, quale sede di confronto, scambio di informazioni, condivisione e valutazione dei risultati raggiunti, in funzione della pianificazione e programmazione regionale unitaria, cui partecipano gli assessori dei settori interessati e i rappresentanti di ciascun tavolo d'ambito di cui all'articolo 6;
- j) promuove l'organizzazione dei "Tavoli di Coordinamento d'ambito del sistema degli interventi per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e della violenza di genere e per il reinserimento socio-lavorativo delle vittime", con il compito di agevolare l'attività d'indirizzo, di programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche territoriali di prevenzione e contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere e l'integrazione con le politiche sociali e del lavoro, predisponendo appositi schemi di accordi e protocolli d'intesa da adottare a livello di ambito territoriale;
- k) promuove la formazione e l'aggiornamento secondo standard uniformi a livello regionale, del personale interno e dei soggetti esterni operanti, a diverso titolo, nell'ambito della rete regionale contro la violenza;
- l) promuove il collegamento di tutti i centri antiviolenza e gli sportelli arcobaleno con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522";
- m) sostiene iniziative rivolte a far emergere la violenza sommersa, anche mediante strategie d'intervento indiretto, condotte con l'ausilio di educatori professionali;
- n) promuove, nel settore della comunicazione e dei *new media*, campagne informative e di sensibilizzazione, rivolte in particolare ai giovani, agli insegnanti e agli operatori del settore, in merito ai potenziali rischi del mondo digitale e alle possibili contromisure, sfruttando le potenzialità del web e dei social per favorire la diffusione di modelli positivi nelle relazioni di genere;
- o) promuove, in ambito lavorativo, scolastico, formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nei centri di aggregazione sportiva, culturale e di svago, campagne informative e azioni di sensibilizzazione sul tema dell'affettività, della cultura del reciproco rispetto, dei modelli sociali positivi volti al superamento degli stereotipi di genere o basati sull'orientamento sessuale, contrastando l'uso di termini, immagini, linguaggi verbali e non verbali, lesivi della dignità della persona;
- p) promuove appositi programmi, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti su indicazione degli organi giudiziari o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano;
- q) provvede alla raccolta e all'aggiornamento dei dati, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, degli sportelli e dei rifugi arcobaleno, garantendo il coordinamento delle banche dati già esistenti per favorire l'emersione e la conoscenza del fenomeno e



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- promuovere la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale degli interventi attuati;
- r) assicura il patrocinio legale alle vittime di violenza di genere attraverso il fondo di solidarietà istituito ai sensi dell'articolo 23 nei limiti dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento attuativo ed ha facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi a oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente ai danni delle donne e dei minori di età, ovvero delle vittime di discriminazione motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Le somme eventualmente percepite in forza della costituzione in giudizio sono destinate al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
 - s) garantisce, altresì, attraverso il medesimo fondo di solidarietà di cui all'articolo 23, alle vittime di violenza e ai loro figli, interventi di sostegno a titolo di contributo spese per le cure mediche e psicologiche e per il completamento del percorso formativo e di autonomia.
2. Per l'attuazione delle azioni regionali di cui al comma 1, la Regione adotta e sottoscrive protocolli d'intesa inter istituzionali, accordi di collaborazione e protocolli operativi con tutti i principali soggetti, pubblici o privati, coinvolti nel contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere, tra cui:
- a) Prefetture;
 - b) Forze dell'ordine;
 - c) Procure della Repubblica;
 - d) Amministrazioni penitenziarie;
 - e) Ordini professionali;
 - f) Associazioni di categoria;
 - g) Centri per l'impiego;
 - h) Istituzioni scolastiche;
 - i) Università;
 - j) soggetti del volontariato regionale e del terzo settore che operano nel campo della protezione e tutela delle vittime di violenza e discriminazioni di genere.
3. La Regione adotta, altresì, linee guida e di indirizzo, definisce le procedure operative condivise tra i soggetti previsti dal comma 2 ed adotta, ai sensi dell'articolo 25, i regolamenti di attuazione necessari.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

CAPO II

Organizzazione della rete regionale e della rete sanitaria contro la violenza di genere

Art. 4

(Rete regionale contro la violenza di genere)

1. La Regione Campania promuove la costituzione di una rete regionale contro la violenza di genere organizzata a livello territoriale attraverso il tavolo di coordinamento permanente regionale di cui all'articolo 5, i tavoli di coordinamento d'ambito di cui all'articolo 6 e le équipes multidisciplinari di cui all'articolo 9, per favorire l'integrazione tra istituzioni, servizi pubblici ed organizzazioni del privato sociale operanti nell'ambito o negli ambiti territoriali di riferimento.
2. La rete regionale contro la violenza di genere per l'assistenza e la tutela delle vittime è costituita:
 - a) dall'insieme di tutti i soggetti, istituzionali e non, operanti sul territorio regionale nel contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere che anche attraverso specifici protocolli ed accordi aderiscono alla rete;
 - b) dagli enti locali organizzati in ambiti territoriali;
 - c) dalle équipes multidisciplinari operanti presso le strutture di pronto soccorso e DEA di I e II livello individuate ai sensi dell'articolo 9;
 - d) dai centri antiviolenza e dalle case rifugio per donne vittime di violenza e loro figli;
 - e) dagli sportelli e dai rifugi arcobaleno per vittime di violenza Lgbt, realizzati ai sensi dell'articolo 11;
3. La Regione può favorire la costituzione di nuove strutture che svolgono attività di assistenza o accoglienza alle vittime di violenza di genere, al fine di garantirne una capillare presenza sul territorio regionale e rafforzare la rete regionale.
4. La Regione e gli enti locali possono individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso gratuito per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5

(Tavolo di coordinamento permanente regionale)

1. Al fine di promuovere l'integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con le politiche dell'educazione, della formazione e del lavoro, presso la Giunta regionale è istituito il tavolo di coordinamento permanente regionale, quale sede di confronto, condivisione e scambio di informazioni in funzione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- della unitaria pianificazione e programmazione regionale degli interventi di prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime di discriminazioni e violenza di genere.
2. Il tavolo elabora la proposta di "Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere" e la sottopone alla Giunta per l'adozione ai sensi dell'articolo 22.
 3. Il tavolo si riunisce con cadenza almeno semestrale e vi partecipano:
 - a) gli assessori competenti in materia di politiche sociali, pari opportunità, salute, attività produttive e bilancio o loro delegati;
 - b) un rappresentante di ciascuna delle commissioni consiliari competenti;
 - c) un rappresentante di ciascun tavolo d'ambito di cui all'articolo 6;
 - d) il Garante regionale dei diritti dell'infanzia;
 - e) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
 - f) un rappresentante del CORECOM;
 - g) un rappresentante della Commissione pari opportunità;
 - h) un rappresentante dell'Osservatorio sulla violenza sulle donne;
 4. La struttura regionale competente in materia di politiche sociali e interventi per il contrasto al fenomeno della violenza di genere assicura al tavolo di coordinamento il supporto amministrativo necessario e garantisce il coordinamento interno ed il coinvolgimento delle altre strutture regionali.
 5. Il tavolo assolve, altresì, alla funzione di verifica e valutazione dei risultati ottenuti dalle azioni attuate a livello territoriale e cura la tenuta di una banca dati regionale telematica in cui confluiscono tutti i principali dati raccolti dalla rete regionale, il piano triennale e tutti i provvedimenti adottati e gli interventi attuati su base territoriale e a livello regionale nella materia oggetto della presente legge. La banca dati è collocata in apposita sezione del sito *web* istituzionale della Regione Campania in evidenza sulla *home page* ed è liberamente consultabile.
 6. Entro novanta giorni la Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 25, individua criteri e modalità di funzionamento del tavolo di coordinamento regionale e di costituzione e aggiornamento della banca dati regionale nonché le modalità di organizzazione e la possibilità di ampliamento della partecipazione ad ulteriori soggetti o enti.

Art. 6

(Tavoli di coordinamento d'ambito)

1. Presso ciascun ambito territoriale socio sanitario ovvero congiuntamente per più ambiti a seguito di motivata richiesta degli stessi ambiti interessati, è costituito il "Tavolo di Coordinamento d'ambito del sistema degli interventi per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e della violenza di genere



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- e per il reinserimento socio-lavorativo delle vittime", con il compito di agevolare l'attività d'indirizzo, di programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche regionali e territoriali di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere e la loro integrazione con le politiche sociali e del lavoro.
2. I programmi di intervento definiti dal tavolo di coordinamento sono disciplinati mediante specifici protocolli d'intesa, accordi territoriali o convenzioni, con e tra i soggetti interessati dai programmi stessi, nell'ambito delle risorse programmate.
 3. Il tavolo, è presieduto dal coordinatore dell'ambito territoriale o da uno dei coordinatori degli ambiti interessati e vi partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sociali che gestiscono i centri antiviolenza e le case rifugio, gli sportelli e i rifugi arcobaleno, delle organizzazioni comunque operanti nel contrasto alla violenza nel territorio dell'ambito o degli ambiti di riferimento del tavolo, dei Comuni, delle ASL, delle Aziende Ospedaliere ed équipes multidisciplinari di cui all'articolo 9, territorialmente interessati.
 4. Previa stipula di appositi accordi, convenzioni o protocolli inter istituzionali partecipano al tavolo i rappresentanti dei seguenti soggetti:
 - a) Prefettura;
 - b) Forze dell'Ordine;
 - c) Procura della Repubblica;
 - d) Uffici scolastici provinciali;
 - e) Istituzioni scolastiche;
 - f) Università;
 - g) Amministrazioni penitenziarie
 - h) Centri per l'impiego;
 - i) Ordini professionali;
 - j) associazioni di categoria;
 - k) soggetti del volontariato regionale, della cooperazione sociale e del terzo settore che operano nel campo del contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere.
 5. Il tavolo svolge attività:
 - a) di monitoraggio, analisi e raccolta dei dati relativi al fenomeno della violenza di genere e delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere per tracciare un quadro territoriale d'insieme dello stesso ed individuare le fasce di popolazione e le aree esposte maggiormente a rischio;
 - b) formula proposte alla Giunta regionale per favorire il raggiungimento delle finalità della presente legge;
 - c) sostiene l'elaborazione di programmi d'intervento coordinati, progetti e iniziative connesse alle finalità della presente legge, svolgendo funzioni di condivisione, coordinamento e consulenza ai soggetti promotori;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- d) partecipa con un proprio rappresentante al tavolo permanente di coordinamento regionale di cui all'articolo 5;
 - e) esprime parere sulla proposta di Piano triennale di cui all'articolo 20;
 - f) predispone una relazione annuale, da trasmettere alla Giunta regionale e al tavolo permanente regionale, che indichi le attività di maggior interesse condotte nell'ambito di riferimento.
6. Il tavolo di coordinamento dell'ambito è supportato tecnicamente per gli adempimenti necessari e conseguenti dall'ufficio di Piano ovvero da una struttura individuata in sede di prima riunione dal tavolo di coordinamento stesso.
 7. La partecipazione al tavolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale né l'erogazione di indennità aggiuntive, gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti.
 8. I coordinatori di due o più ambiti territoriali, concordemente tra loro, possono avanzare motivata richiesta alla Giunta regionale di costituzione del tavolo congiunto, al fine di ottimizzare la programmazione e il confronto territoriale tra le diverse realtà operanti nel contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere.
 9. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 5, comma 6, sono individuate le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli di coordinamento d'ambito.

Art. 7

(Rete sanitaria contro la violenza di genere)

1. La Regione costituisce nell'ambito della programmazione dei servizi sanitari, la rete sanitaria contro la violenza di genere interconnessa con gli altri servizi deputati alla presa in carico delle vittime, con i quali collabora attivamente, con i soggetti del privato sociale iscritti al registro delle associazioni di volontariato regionale, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'albo regionale delle cooperative sociali e con gli altri enti e soggetti del terzo settore che svolgono attività in favore delle vittime di violenza. La rete comprende i servizi di pronto soccorso ed emergenza territoriale 118, i Dipartimenti d'Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello, nonché i servizi dell'assistenza sanitaria di base costituita da personale medico di medicina generale e pediatrico di libera scelta, personale della continuità assistenziale o che opera nei consultori sul territorio.
2. La composizione della rete sanitaria può essere successivamente implementata con apposito provvedimento della Giunta regionale per garantire il migliore funzionamento della rete a livello territoriale.
3. La rete sanitaria si attiva sia attraverso il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- assistenziale che pone un sospetto diagnostico alla luce di evidenze cliniche, sia attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza di cui al comma 1.
4. La rete sanitaria opera sia per accesso diretto che per invio da altri organismi o servizi.
 5. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale ed i servizi di emergenza territoriale 118 cui si rivolge la vittima, che hanno evidenza di una violenza di genere, garantiscono la presa in carico della vittima attraverso la segnalazione all'équipe multidisciplinare di cui all' articolo 9.
 6. Il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale, il personale medico ed i sanitari operanti presso i DEA di I e II livello ed i servizi di emergenza territoriale 118, in presenza di elementi che inducono il sospetto di una situazione di violenza, richiedono una consulenza all'équipe multidisciplinare di cui all' articolo 9. In caso di conferma del sospetto, l'équipe avvia il percorso di tutela per le vittime di violenza.
 7. Nel caso in cui il soggetto che richiede cure mediche abbia con se figli minori, i servizi sanitari si raccordano immediatamente con i servizi sociali competenti, al fine di assicurare adeguate modalità di tutela dei minori, anche attraverso l'eventuale inserimento in emergenza in una struttura di accoglienza.
 8. La Regione garantisce la gratuità di tutte le prestazioni sanitarie legate al percorso di tutela delle vittime di violenza di genere, in relazione alle violenze subite.

Art. 8
(Codice Rosa)

1. Nei casi in cui si abbia evidenza di una violenza di genere, il servizio di pronto soccorso dell'emergenza 118 o i DEA di I e II livello attivano il codice rosa, aggiuntivo al codice di gravità di accesso del triage, visibile ai soli operatori sanitari.
2. L'attribuzione del codice rosa rende operativa la segnalazione all'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 9 cui spetta il compito di prendere in carico la vittima e avviare il percorso di tutela delle vittime di violenza.
3. La cartella clinica compilata in attuazione del codice rosa deve contenere una raccolta esaustiva dei dati relativi all'episodio di violenza rilevanti per la successiva presa in carico e il sostegno all'attività giudiziaria.




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 9

(Percorso di tutela delle vittime di violenza ed équipe multidisciplinare)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di programmazione sanitaria e sociale promuove l'individuazione e la costituzione di specifiche équipes multidisciplinari presso ciascuna struttura di pronto soccorso e presso i DEA di I e II livello, al fine di offrire sostegno alle vittime di violenza di genere per l'attuazione del percorso di protezione denominato "Percorso di tutela delle vittime di violenza".
2. Il percorso di accoglienza e protezione delle vittime di violenza di genere di cui al comma 1, interconnesso con quelli attivi negli altri servizi componenti la Rete regionale contro la violenza di genere, ha quali obiettivi:
 - a) favorire l'emersione del fenomeno della violenza di genere;
 - b) garantire alla vittima che accede al Pronto Soccorso e alle unità operative della struttura ospedaliera un percorso di accoglienza protetta che riduca il disagio psico-fisico;
 - c) aumentare le competenze sul tema, attraverso specifici percorsi formativi per il personale sanitario medico e non medico;
 - d) garantire un progetto di continuità assistenziale e di sostegno, con l'offerta di *follow-up* medico e di intervento psicosociale e legale, in stretta integrazione tra l'ospedale e il territorio.
3. L'équipe multidisciplinare fornisce assistenza sanitaria, sociale e giudiziaria, riguardo ogni possibile aspetto legato all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e di ogni tipo di abuso commesso sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, garantendo contestualmente la rapida attivazione del percorso di tutela delle vittime di violenza, nel caso in cui la vittima intenda procedere a denuncia e la presa in carico da parte dei servizi di assistenza, in collaborazione con i centri antiviolenza e i rifugi arcobaleno.
4. La Regione, nella fase di prima applicazione della presente disposizione, promuove la costituzione di almeno una équipe multidisciplinare per ciascuna struttura regionale di DEA di I e II livello. All'équipe è dedicato un apposito locale nella struttura che possa garantire un ambiente idoneo al primo soccorso e all'accoglienza.
5. L'équipe multidisciplinare è formata almeno da ginecologo, pediatra, psicologo, educatore, assistente sociale, infermiere e da altre figure, individuate anche attraverso specifiche convenzioni, accordi e protocolli d'intesa, ritenute utili alla presa in carico delle vittime; garantisce la reperibilità 24 ore su 24 di almeno un operatore con competenze anche nell'attivazione immediata dei servizi di tutela del proprio riferimento territoriale ed in particolare dei servizi sociali competenti.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

6. La Giunta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, adottato sentite le commissioni consiliari competenti:
 - a) definisce le procedure, i criteri e le modalità per l'individuazione e la costituzione delle équipes;
 - b) determina gli standard costitutivi del percorso di tutela delle vittime di violenza, con l'individuazione di un iter definito e condiviso, dall'accoglienza all'applicazione delle procedure sanitarie, sino alla dimissione ed attivazione delle risorse territoriali finalizzate ad una presa in carico tempestiva e alla pianificazione di un progetto individuale di intervento;
 - c) elabora linee guida e schemi di protocolli d'intesa per l'attuazione delle forme di collaborazione e partecipazione delle forze di polizia, delle Procure, degli ordini professionali e dei soggetti del volontariato sociale che operano nel campo del contrasto alla violenza di genere nell'ambito territoriale di riferimento.
7. La partecipazione all'équipe multidisciplinare non comporta l'erogazione di indennità aggiuntive, gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

CAPO III

Strutture a sostegno della rete regionale contro la violenza di genere

Art. 10

(Centri antiviolenza e case rifugio per le donne vittime di violenza)

1. La Regione riconosce la funzione essenziale dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate, istituiti ai sensi della lettera g), comma 1 e della lettera e), comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2007, d'ora in poi denominate case rifugio, secondo quanto disposto dal decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 convertito in legge n. 119 del 15 ottobre 2013.
2. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

3. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili a tutte le discriminazioni di genere.
4. I centri antiviolenza e le case rifugio, in conformità ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 27 novembre 2014, sono promossi da:
 - a) enti locali in forma singola o associata;
 - b) associazioni e organizzazioni del terzo settore iscritte al registro delle associazioni di volontariato regionale, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'albo regionale delle cooperative sociali operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano quali finalità esclusive o prioritarie i temi del contrasto alla violenza di genere del sostegno della protezione e assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli ovvero abbiano maturato e possano documentare esperienze e competenze specifiche almeno quinquennali in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
 - c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
5. I centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:
 - a) accoglienza telefonica ;
 - b) accoglienza personale;
 - c) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
 - d) assistenza e consulenza legale;
 - e) orientamento e accompagnamento al lavoro;
 - f) formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni; iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia; coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale antiviolenza;
 - g) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- h) diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti.
6. I centri garantiscono l'accoglienza telefonica 24 ore su 24 anche con collegamento al numero 1522 cui il centro è tenuto ad aderire e l'apertura almeno 5 giorni settimanali, compresi giorni festivi. I centri adottano apposita Carta dei servizi per disciplinare i servizi resi e renderli noti agli utenti.
 7. Le case rifugio istituite in aree comprendenti più ambiti territoriali, sono strutture ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita alle quali garantiscono l'anonimato e la riservatezza. Esse svolgono le seguenti attività:
 - a) accoglienza ed ospitalità;
 - b) assistenza e consulenza legale;
 - c) consulenza psicologica;
 - d) gruppi di auto-aiuto;
 - e) orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo.
 8. L'inserimento in casa rifugio avviene sulla base della predisposizione preliminare del progetto di accoglienza, con esclusione dell'accesso diretto. Le case rifugio, attraverso un progetto individuale di accoglienza, in ogni caso temporaneo, assicurano un sostegno che garantisce anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, in vista di un successivo percorso di autonomia.
 9. I centri anti violenza e le case rifugio garantiscono l'anonimato e la segretezza all'utenza ed offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza. I centri, disciplinati da autonomi regolamenti interni, possono articolarsi anche con più sportelli sul territorio, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi. I centri presentano caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne accolte e i loro figli sia per chi vi opera. Gli interventi e la permanenza nei centri sono gratuiti sia per le donne che per gli eventuali figli minori in caso di condizioni economiche disagiate. Negli altri casi è richiesto un rimborso delle spese proporzionato al reddito.
 10. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del terzo settore, in possesso di comprovata esperienza in materia, un ruolo preferenziale per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo. A tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino operatori con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere. I centri assicurano il raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge, tramite la stipula di protocolli ed accordi operativi. I protocolli sono stipulati anche con associazioni esperte di violenza di genere nelle varie culture e di mutilazioni




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- genitali femminili, al fine di garantire le donne di origine straniera e provenienti da altre culture.
11. È istituito con deliberazione della Giunta regionale il registro dei centri antiviolenza e delle case rifugio di cui al presente articolo. Con la medesima deliberazione, sentito il tavolo di coordinamento permanente regionale di cui all'articolo 5 e previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le procedure di iscrizione, le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro.
 12. La giunta regionale provvede attraverso la struttura amministrativa competente alla verifica biennale della permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle strutture, disponendo in caso di violazioni la cancellazione dal registro e la revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 11
(Rifugi e sportelli arcobaleno)

1. La regione promuove e sostiene la realizzazione di:
 - a) rifugi arcobaleno, quali strutture funzionali alla attuazione degli interventi di accoglienza, assistenza e accompagnamento per tutte le vittime di violenza di genere LGBT (Lesbiche, Gay, Bisex, Transgender) presso cui è possibile avviare percorsi personalizzati di protezione, accoglienza e reinserimento, anche su segnalazione dell'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 9;
 - b) sportelli arcobaleno, quali punti rivolti all'ascolto, all'orientamento e alla consulenza, anche di tipo legale, rivolto alle vittime di violenza di genere LGBT. Presso gli sportelli è possibile segnalare discriminazioni agite da terzi nei contesti familiari, lavorativi, scolastici e sociali.
2. L'inserimento in un rifugio arcobaleno avviene sulla base della predisposizione preliminare del progetto di accoglienza, con esclusione dell'accesso diretto. I rifugi arcobaleno, attraverso un progetto individuale di accoglienza, in ogni caso temporaneo, assicurano un sostegno che garantisce anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle vittime di violenza LGBT, in vista di un successivo percorso di autonomia.
3. I rifugi e gli sportelli arcobaleno possono promuovere azioni ed iniziative culturali e di sensibilizzazione tese al superamento delle discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.
4. La Giunta regionale con provvedimento da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, disciplina criteri e modalità per la realizzazione, il funzionamento e l'accesso ai rifugi e degli sportelli arcobaleno nonché per la costituzione di un apposito registro che garantisca riservatezza e anonimato.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

5. I rifugi e gli sportelli arcobaleno possono essere organizzati da enti locali in forma singola o associata e da organizzazioni e associazioni private iscritte al registro delle associazioni di volontariato regionale, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'albo regionale delle cooperative sociali con comprovata esperienza quinquennale nel settore del contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, selezionate tramite procedura ad evidenza pubblica.

Art. 12

(Accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia)

1. La Regione opera per garantire, anche attraverso finanziamenti mirati, alle vittime di violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, accoglienza, tutela e sostegno per consentirgli, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, indipendentemente dalla loro residenza e tenuto conto delle specificità delle vittime straniere, ivi comprese le eventuali problematiche connesse al titolo di soggiorno.
2. Per ogni vittima di violenza di genere, su sua richiesta, è predisposto un percorso anche psicologico condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento, modulato sulla base delle caratteristiche personali.
3. Il percorso di cui al comma 2 è formulato nell'ambito di un progetto i cui principali interlocutori e referenti sono i servizi sociali territoriali.
4. Il progetto di cui al comma 3 è finalizzato a favorire l'uscita della vittima dalla situazione di difficoltà, anche con nuovi progetti di vita, mediante il recupero ed il rafforzamento delle proprie competenze e risorse, secondo i tempi ritenuti necessari per la acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale, sulla base dell'indipendenza economica, mediante il sostegno di progetti di accompagnamento all'inserimento lavorativo. I progetti offrono, inoltre, una serie ampia di azioni di motivazione ed empowerment, di tecniche e di strumenti atti a favorire il recupero della consapevolezza delle proprie capacità e competenze.
5. I progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere sono sostenuti dalle reti territoriali dei servizi di formazione orientativa e dei servizi per il lavoro, mediante la necessaria attività di tutoraggio dei tirocini e laboratori professionalizzanti, articolati e modulati in modo tale da favorire la capacità dei destinatari di sostenere positivamente l'inserimento lavorativo, considerando anche le loro esigenze di conciliazione tra l'attività lavorativa ed i compiti di cura, nonché le specifiche competenze, se esistenti, e le esperienze pregresse.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Regione stipula specifici accordi o protocolli con i servizi sociali e i centri per l'impiego operanti sul territorio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

CAPO IV
Formazione ed informazione

Art. 13

(Formazione delle operatrici e operatori e standard formativi)

1. La Regione propone e promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale operante nei servizi anti violenza e negli altri servizi pubblici che intervengono in tale ambito, quali operatori sociali, sanitari, scolastici, volontari, tutor e forze dell'ordine in modo da assicurare competenze specifiche sul fenomeno della violenza di genere e favorire l'efficace presa in carico dei casi dal primo contatto, all'accoglienza, all'accompagnamento in ogni fase del percorso di uscita dalla situazione di violenza. I corsi hanno la finalità di garantire la formazione e l'aggiornamento degli operatori in modo omogeneo su tutto il territorio regionale e con caratteristiche di multidisciplinarietà, coerenza e capillarità nonché di certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell' articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).
2. La Regione promuove la formazione specifica e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con gli autori di violenza.
3. La Regione promuove attività di formazione ed aggiornamento sulle tematiche oggetto della presente legge, rivolte al personale dei servizi dedicati al lavoro ed alla formazione professionale, coinvolgendo le organizzazioni datoriali e sindacali e le agenzie formative e gli ordini professionali.

Art. 14

(Azioni di sensibilizzazione e prevenzione)

1. La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziale, delle reti territoriali dei centri anti violenza e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di comunicazione e di informazione:
 - a) promuove e sostiene progetti e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti della persona e delle differenze di genere e al superamento degli stereotipi culturali;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- b) promuove e sostiene progetti e iniziative di sensibilizzazione per diffondere la consapevolezza e la comprensione da parte dell'opinione pubblica delle varie forme di violenza di genere oggetto della presente legge;
 - c) promuove l'assunzione e la condivisione di responsabilità da parte di tutti i membri della società, e in particolar modo degli uomini e dei ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati:
- a) dagli enti locali, singoli o associati, dagli enti pubblici, anche economici, e dalle ASL;
 - b) dai Centri antiviolenza di cui all'articolo 10;
 - c) dagli sportelli arcobaleno di cui all'articolo 11;
 - d) da organizzazioni iscritte al registro delle associazioni di volontariato regionale, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'albo regionale delle cooperative sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.
3. E' accordata priorità ai progetti proposti di concerto tra due o più soggetti di cui al comma 2.

Art. 15

(Azioni nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo, carcerario e del tempo libero)

1. La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali e non aderenti alla rete regionale contro la violenza di genere, delle forze dell'ordine, della magistratura, degli ordini professionali, dell'Ufficio scolastico regionale, dei centri per l'impiego e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, attraverso l'utilizzo dei mezzi di informazione ritenuti più idonei, promuove e sostiene:
- a) negli ambiti lavorativi, scolastici e formativi e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, iniziative di sensibilizzazione, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne delle diverse fasce d'età, sui temi dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della parità tra uomini e donne, del superamento dei ruoli di genere stereotipati, del contrasto alla violenza di genere con particolare attenzione a quella domestica, del diritto all'integrità personale e alla libera e piena cittadinanza consapevole;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- b) appositi programmi, anche all'interno delle carceri, per diffondere la cultura del rispetto delle differenze di genere, per il recupero delle persone maltrattanti su indicazione degli organi giudiziari o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano;
 - c) iniziative, condotte anche in collaborazione con le forze di polizia, finalizzate a sostenere le capacità, le competenze e gli strumenti a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, dei genitori e degli insegnanti per affrontare, nel contesto dell'informazione e della comunicazione, l'accesso a contenuti degradanti a carattere sessuale o violento, potenzialmente pericolosi, compreso l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei mezzi di comunicazione, dei new media e dei social network;
 - d) campagne di informazione e sensibilizzazione nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, rivolte in particolare ai giovani, agli insegnanti e agli operatori del settore, in merito ai potenziali rischi del mondo digitale e alle possibili contromisure, sfruttando le potenzialità del web e dei social per favorire la diffusione di modelli positivi nelle relazioni di genere
2. La Regione favorisce l'attivazione di sportelli di ascolto e orientamento presso gli istituti scolastici, rivolti anche agli insegnanti e al personale ATA, per fornire ogni elemento utile ad individuare i segnali di possibili forme di violenza di genere e le procedure di segnalazione.
 3. La Regione può stipulare apposite convenzioni con i Centri per l'impiego, le reti territoriali dei servizi per il lavoro e le associazioni datoriali al fine di promuovere e sostenere progetti specifici di inclusione e promozione dell'imprenditorialità, condotti in collaborazione con le strutture della rete regionale contro la violenza, rivolti alle vittime di violenza e discriminazioni di genere.
 4. L'ufficio del difensore civico di cui alla L.R. 11-8-1978 n. 23 "Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania", nell'ambito dei propri compiti istituzionali e secondo le modalità stabilite dalla legge istitutiva, interviene, altresì, a tutela di singoli, enti o associazioni nei casi in cui abbia notizia di provvedimenti, atti o comportamenti adottati in ambito regionale contrari al principio della non discriminazione, in particolare motivati dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

Art. 16

(Azioni di contrasto alla discriminazione di genere nella comunicazione)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di genere, promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi, sotto



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere, siano compresi, decodificati e superati.
2. La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) promuove azioni dirette a contrastare la discriminazione di genere nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, favorendo una rappresentazione rispettosa della diversità, coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, in grado di superare ogni anacronistico stereotipo legato al genere o all'identità di genere.
 3. La struttura regionale competente per le pari opportunità, in collaborazione con gli esperti del settore comunicazione, con le scuole e le università, per le finalità di cui al comma 2, organizza l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, per la pubblicità che meglio ha saputo rappresentare il principio del rispetto delle differenze di genere.
 4. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio di immagine legate al genere, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.
 5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:
 - a) le amministrazioni statali e locali competenti;
 - b) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 - c) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
 - d) l'Ordine dei giornalisti della Campania;
 - e) gli operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.
 6. Il CORECOM attiva sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione relativa alla prevenzione e contrasto alla violenza di genere nelle comunicazioni attraverso la quale sia possibile, anche, inviare segnalazioni di violazioni.
 7. All'attuazione della disposizione di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17

(Attività di informazione)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dei centri antiviolenza, degli sportelli Arcobaleno e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, anche in collaborazione con i mezzi di informazione:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- e) promuove la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica sulle attività di cui alla presente legge mediante specifiche campagne informative;
- f) adotta gli opportuni provvedimenti per garantire alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure, anche di tipo legale, disponibili".

CAPO V

Ulteriori ambiti di intervento

Art. 18

(Violenza assistita)

1. Sono vittime di violenza assistita i minori che vivono l'esperienza, di assistere a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.
2. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno-infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con gli operatori della rete regionale contro la violenza, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza diretta ovvero assistita.
3. I servizi di cui al comma 1, in particolare:
 - g) assicurano, in via prioritaria, la protezione del minore, anche attraverso il coinvolgimento della competente autorità giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela. In presenza di necessità di tutela e protezione del minore, tali esigenze sono da considerarsi prevalenti rispetto all'eventuale contraria volontà dell'adulto esercente la responsabilità genitoriale;
 - h) assicurano interventi finalizzati alla cura del minore, alla riparazione del trauma subito ed al ripristino della sua salute fisica e psicologica, mediante azioni che, salvo diversa indicazione clinica, vedono un attivo coinvolgimento del genitore protettivo;
 - i) assicurano interventi di sostegno e cura nei confronti del genitore vittima di violenza e, qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzate prioritariamente al sostegno della relazione con il genitore vittima di violenza;
 - j) assicurano idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, sia nella fase di uscita dalla struttura



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;
- k) assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;
 - l) assicurano continuità di collaborazione con le reti territoriali inter istituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico ed i servizi educativi. Al fine di assicurare la continuità e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.
4. La Regione, attraverso il fondo di solidarietà di cui all'articolo 23, sostiene il completamento del percorso scolastico e formativo da parte dei figli delle vittime di violenza di genere e gli interventi di sostegno e cura anche psicologica per favorire il processo di inserimento sociale e di autonomia, secondo le modalità di cui al regolamento attuativo.
5. La Regione, elabora in collaborazione con il Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'ufficio scolastico regionale e con i servizi sociali, linee guida rivolte a tutti coloro che operano con i minori per facilitare in ambito scolastico, sportivo o ricreativo l'emersione della violenza domestica sommersa, diretta o assistita, esercitata in danno ai minori.

Art. 19

(Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù)

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) promuove, in collaborazione con gli enti locali, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza motivata da sfruttamento.
2. La Regione, nello sviluppo dei programmi di cui al comma 1, rivolge particolare attenzione, con interventi specifici e con l'apporto di professionalità adeguate, alla presa in carico delle vittime di minore età.
3. La Regione promuove e sostiene, oltre ai programmi di assistenza di cui al comma 1, azioni volte all'emersione ed al contrasto del fenomeno della tratta e della riduzione in schiavitù, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, delle questure, dei tribunali e degli altri soggetti interessati, secondo le rispettive specifiche competenze.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 20

(Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili)

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
 - a) promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie, comunità di immigrati provenienti dagli Stati dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
 - b) promuove la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale al fine di organizzare corsi di informazione per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
 - c) promuove in collaborazione con le équipes multidisciplinari presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, il monitoraggio dei casi rilevati.

Art. 21

(Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico.
3. Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e sono stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i centri antiviolenza e gli sportelli arcobaleno, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separazione dei due percorsi.
4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza dell'autorità giudiziaria procedente, qualora previste.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

CAPO VI

Programmazione interventi

Art. 22

(Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere)

1. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, nel rispetto della programmazione sociale e sanitaria regionale, adotta il piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, di seguito denominato "Piano triennale".
2. Il Piano triennale è adottato, sulla base della proposta di Piano elaborata dal tavolo di coordinamento permanente regionale di cui all'articolo 5, con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, tenuto conto delle proposte formulate dai tavoli d'ambito e dei dati forniti dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne istituito con legge regionale n.16/2014, ed è approvato dal Consiglio regionale.
3. Il Piano triennale è un provvedimento generale con il quale la Giunta regionale in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale negli ambiti d'interesse:
 - a) fissa gli obiettivi da perseguire, in relazione agli stati di bisogno e ai fattori di rischio derivanti dalla violenza di genere, per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere con particolare attenzione alla costituzione ed implementazione della rete regionale contro la violenza quale modello organizzativo unitario e coordinato, alla istituzione ed alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio e degli sportelli e dei rifugi arcobaleno, alla diffusione e implementazione delle équipes multidisciplinari e dei tavoli di coordinamento d'ambito;
 - b) individua le risorse disponibili a livello regionale per il raggiungimento delle finalità stabilite con la presente legge;
 - c) determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge;
 - d) stabilisce, anche introducendo modelli gestionali innovativi, i criteri per il coordinamento e l'integrazione di tutti i soggetti e gli interventi ascrivibili all'attività di prevenzione e contrasto della di violenza di genere, delle azioni di sostegno alle vittime e ai loro percorsi di autonomia.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

4. Il Piano è pubblicato nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale della Regione Campania.

Art. 23

(Fondo di solidarietà per le vittime di violenza)

1. La Regione, sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettere r) e s), istituisce il "Fondo di solidarietà per le vittime di violenza" al fine di garantire alle vittime di violenza e ai loro figli, nei limiti delle risorse disponibili, patrocinio legale, cure mediche e psicologiche, sostegno all'autonomia e al completamento del percorso scolastico e formativo, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo è volto a sostenerne:
 - a) le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte;
 - b) gli interventi di sostegno a titolo di contributo spese per le cure mediche, psicologiche, e accompagnamento delle vittime di violenza di genere, diretta o assistita, e dei figli delle vittime nel percorso di autonomia e di inserimento sociale e lavorativo;
 - c) interventi di sostegno economico rivolti ai figli delle vittime di violenza di genere per garantire loro il completamento del percorso scolastico e formativo;
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, un regolamento che definisce:
 - a) le modalità di implementazione e di gestione del Fondo;
 - b) i criteri e le modalità di distribuzione delle disponibilità del Fondo tra le azioni previste al comma 1, lettere a), b) e c);
 - c) i criteri di accesso al fondo tenuto conto della condizione reddituale della vittima e della presenza di figli minori;
 - d) le modalità di recupero dei contributi di tipo legale e restituzione al Fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui: 1) a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali; 2) i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela;
 - e) ogni altra disposizione ritenuta necessaria all'attuazione del presente articolo.
4. Il Fondo, a far data dall'approvazione del regolamento di cui al comma 3, sostituisce il Fondo per il sostegno di cui alla D.G.R. n. 280 del 14/06/2016 istituzione del "Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza con riferimento ad interventi sanitari e socio-sanitari".



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

5. La Regione può stipulare un'apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori della Campania al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 24

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di riduzione dei casi di violenza di genere e di rimozione delle cause di disagio e di sofferenza per le vittime.
2. A tal fine, la Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione, inviata, altresì, a ciascun consigliere presso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale, che descrive:
 - a) l'andamento e le caratteristiche del fenomeno della violenza di genere nella Regione, con particolare riferimento alla sua emersione;
 - b) gli interventi attivati dalla Regione per prevenire e contrastare la violenza di genere e assicurare un adeguato sostegno alle vittime, con il dettaglio delle risorse finanziarie stanziata e utilizzate;
 - c) azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della rete regionale contro la violenza di genere;
 - d) le attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione realizzate sul territorio regionale, con l'indicazione dei soggetti attuatori e destinatari;
 - e) l'efficacia organizzativa del modello di governance della rete regionale contro la violenza;
 - f) le intese, gli accordi e i programmi d'intervento, anche di tipo innovativo, adottati;
 - g) i dati sul funzionamento delle strutture previste all'articolo 10 e all'articolo 11, documentando la quantità e la qualità dei servizi offerti e le caratteristiche socio-anagrafiche delle persone assistite;
 - h) gli interventi adottati per favorire l'inserimento lavorativo e l'autonomia economica delle vittime di violenza;
3. Tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attuazione della presente legge, forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2, non contenute nelle relazioni annuali trasmesse dai tavoli di coordinamento d'ambito e dagli altri soggetti istituzionali operanti presso il Consiglio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

4. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti utilizzati, nell'apposita sezione tematica del sito istituzionale regionale.
5. Il Consiglio regionale promuove momenti di dibattito e confronto pubblico sugli esiti della presente legge, coinvolgendo gli operatori del settore e i soggetti portatori di interessi.

Art. 25

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita le competenti commissioni consiliari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti stabilisce:

- a) i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, in conformità ai requisiti minimi sancita dalla Conferenza Unificata del 27 novembre 2014 e le modalità per la verifica periodica della permanenza degli stessi;
- b) i criteri e i requisiti minimi per l'istituzione degli sportelli e dei rifugi Arcobaleno e le modalità per la verifica periodica della permanenza degli stessi;
- c) gli standard strutturali e gestionali delle strutture destinate all'accoglienza delle vittime di violenza, le modalità di autorizzazione e permanenza dell'autorizzazione stessa nonché adeguate modalità volte ad assicurarne la necessaria riservatezza della localizzazione;
- d) le disposizioni per l'operatività del codice rosa e per la costituzione delle équipes multidisciplinari;
- e) i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste;
- f) l'iter, definito e uniforme a livello regionale, per la realizzazione del "Percorso di tutela delle vittime di violenza";
- g) le linee guida e i modelli di protocollo d'intesa per il raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con le forze dell'ordine, con l'autorità giudiziaria, con gli ordini professionali, con i centri per l'impiego, con i servizi di assistenza legale, per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato;
- h) le linee guida per l'attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale e di tutti coloro che intervengono nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nel sistema regionale secondo standard uniformi a livello regionali;
- i) gli standard di qualità dei servizi da aggiornare periodicamente;
- j) i criteri di valutazione delle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, degli sportelli e dei rifugi Arcobaleno;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- k) i criteri per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo di coordinamento permanente regionale di cui all'articolo 5 e dei tavoli di coordinamento d'ambito di cui all'articolo 6;
- l) i criteri e le modalità di accesso al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 23.

Art. 26
(Norma finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste nella presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità oggetto della presente legge.
2. Per l'anno in corso la dotazione del Fondo di solidarietà di cui all'art. 23 è pari ad Euro 150.000,00 alla cui copertura si provvede mediante prelevamento delle risorse dalla Missione 20, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale di previsione per l'anno 2017 e contestuale istituzione di apposito capitolo di spesa corrente nell'ambito della Missione 12, programma 7, titolo 1 del bilancio in cui confluiscono le risorse attribuite al Fondo.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, concorrono con le risorse già assegnate agli enti per la realizzazione degli interventi ricompresi nella presente legge.
4. A decorrere dal successivo esercizio finanziario le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.

Art. 27
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le Leggi Regionali 11 febbraio 2011, n. 2 e 21 luglio 2012 n.22.

Art. 28
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.